
Deliberazione n. 1754 del 06/12/2010.
Indirizzi concernenti le modalità di trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e dei relativi elenchi ai sensi dell'articolo 146, commi 11 e 13, del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di stabilire gli indirizzi concernenti le modalità di trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146, commi 11 e 13, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), contenuti nell'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione.

Allegato 1

Modalità di trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146, commi 11 e 13, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'art. 146 del d.lgs. 42/2004 al comma 11 recita: *"L'autorizzazione paesaggistica ...è trasmessa, senza indugio, ...alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti a vincolo"*. Il successivo comma 13 dello stesso art. 146 afferma inoltre che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate sia inviato trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza.

La l.r. 34/1992 all'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che:

- le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono delegate ai Comuni che hanno il piano regolatore generale (PRG) adeguato al Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) ovvero alle Province;
- sono delegate alle Province le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

La l.r. 34/2008 all'articolo 4 prevede che la Giunta regionale formi un elenco degli enti in possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 146 del Codice, necessari per continuare a esercitare le funzioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Tali funzioni, per i Comuni e le Province non inseriti nell'elenco, sono esercitate, in attesa dell'adeguamento, dalle Province inserite ovvero dalla Regione. Il successivo comma 5 stabilisce inoltre che i Comuni possano conferire le stesse funzioni alle Comunità montane e alle Unioni di Comuni in possesso dei requisiti.

La disciplina dettata dalla l.r. 34/1992 individua molto chiaramente nelle Province e nei Comuni dotati di PRG adeguato al PPAR gli enti competenti ad adottare tutti gli atti necessari alla salvaguardia dei beni paesaggistici tutelati. Infatti la l.r. 34/1992 attribuisce loro la funzione amministrativa concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e assegna alle Province sia la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni sia l'adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi.

Va altresì ricordato che l'art. 6, comma 1, lettera c), della stessa l.r. 34/1992 delega ai Comuni l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni tutelati.

E' pertanto di tutta evidenza la scelta operata dalla Regione di individuare nei Comuni e nelle Province gli enti in primo luogo deputati alla salvaguardia dei beni paesaggistici e quindi "interessati" ai sensi del comma 11 dell'articolo 146, mentre le stesse Province sono anche titolari delle funzioni di vigilanza contemplate nel comma 13.

Va comunque tenuto presente che spetta sempre alla Regione, ai sensi dell'art. 73, comma 2, della l.r. 34/1992 e dell'art. 155 del Codice, la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale va pertanto letto il disposto dell'articolo 146 del Codice, quando al comma 11 stabilisce l'invio "alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati" delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e al comma 13 prescrive l'invio "alla regione ... , ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza" di copia del relativo elenco trimestrale, senza dimenticare, nell'individuazione degli "enti pubblici territoriali interessati", il disposto del successivo comma 12, che sancisce l'impugnabilità dell'autorizzazione da parte di qualsiasi "soggetto pubblico ... che ne abbia interesse".

Si forniscono pertanto agli enti, individuati dalla normativa regionale vigente come competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le seguenti indicazioni ai fini di una corretta trasmissione delle stesse e dei relativi elenchi, secondo quanto prescritto dai commi 11 e 13 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 in combinato disposto con le disposizioni regionali.

A) TRASMISSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (art. 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004):

1) quando ente competente al rilascio è il Comune, in quanto dotato di PRG adeguato al PPAR e inserito nell'elenco di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2008, l'autorizzazione è inviata alla Provincia e all'ente gestore del parco nel cui territorio si trova il bene tutelato;

2) quando ente competente al rilascio è la Provincia, in caso di Comune con PRG non adeguato al PPAR o non ancora inserito nell'elenco di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2008, l'autorizzazione è inviata al Comune e all'ente gestore del parco nel cui territorio si trova il bene tutelato;

3) quando ente competente al rilascio è una Comunità montana o una Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 34/2008, l'autorizzazione è inviata alla Provincia, nonché al Comune e all'ente gestore del parco nel cui territorio si trova il bene tutelato;

B) TRASMISSIONE DI COPIA DELL'ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (art. 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004):

1) quando ente competente al rilascio, secondo quanto detto sub A), è la Provincia, copia dell'elenco delle autorizzazioni è inviata trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza;

2) in tutti gli altri casi, copia dell'elenco delle autorizzazioni è inviata trimestralmente alla Provincia, alla Regione e alla Soprintendenza.

C) MODALITA' DI TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELL'ELENCO SUB B):

il dirigente della struttura organizzativa regionale competente determina con proprio decreto le concrete modalità, anche telematiche, per la trasmissione trimestrale degli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti competenti.